



Il Commissario straordinario delegato

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010

Circolare n. 2 del 9 dicembre 2011

POTERI DI DEROGA PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE LEGATE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'articolo 20, comma 4, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 prevede che il commissario abbia, per l'espletamento dei propri compiti, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari.

Inoltre il commissario può provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, ma nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Ad ogni buon conto i decreti di nomina debbono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

Per questa ragione il decreto di nomina è stato integrato con un nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri, il DPCM 20.07.2011 consultabile dalla home page, che, in deroga alla normativa vigente, detta le seguenti norme, che riguardano essenzialmente le procedure di approvazione dei progetti e di esproprio.

*I commissari straordinari delegati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo alla **conferenza di servizi** da indire **entro sette giorni** dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, **la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e della adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o dell'assessore competente per materia, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.***

*I pareri, visti e nullaosta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche dopo la conferenza di servizi di cui sopra, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, debbono essere resi dalle amministrazioni **entro sette giorni dalla richiesta**, ovvero entro quindici giorni in caso di istanza motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.*

*Per le **occupazione di urgenza** e per le eventuali **espropriazioni** delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui agli Accordi di Programma attuativi del Piano straordinario, i commissari straordinari delegati, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche **con la sola presenza** di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.*

Per rendere più veloci le pratiche di approvazione dei progetti, il Commissario ha intenzione di ricorrere abitualmente alla conferenza di servizi e di esercitare tali poteri di deroga ogniqualvolta si renda necessario. Per tale ragione l'esercizio dei poteri di deroga è stato già introdotto al punto 2.6 del Regolamento che detta norme e procedure del rapporto di avvalimento. I suddetti poteri di deroga potranno essere delegati dal Commissario ai responsabili del procedimento con decreto, con il quale saranno fissati i limiti e la durata della delega nonché le specifiche direttive a cui il responsabile del procedimento dovrà attenersi nell'esercizio del potere delegato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Prof. Ing. Pier Gino Megale